

INFORMATIVA N. 26 / 2019

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: NOVITA' IN MATERIA DI **DICHIARAZIONI DI INTENTO**

Riferimenti Legislativi: **Prot. 69283/RU Agenzia delle Dogane del 12.07.2019**
Art. 12-septies D.L. 34/2019 [Decreto Crescita]
D.L. 746/1983

Importanti modifiche verranno introdotte dall'art. 12-septies del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) a partire **dal 01.01.2020** in merito alla disciplina delle dichiarazioni di intento e al relativo regime sanzionatorio.

L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 69283 del 12 luglio 2019, è intervenuta fornendo chiarimenti sulle modifiche introdotte dall'art. 12-septies del D.L. 34/2019 (convertito nella Legge 58/2019) in materia di dichiarazioni di intento.

Più precisamente, le novità riguarderanno:

- la **soppressione dell'obbligo di consegna** della dichiarazione di intento al fornitore / Dogana;
- la **soppressione dell'obbligo di numerazione, annotazione** in apposito registro nonché di **conservazione** delle dichiarazioni di intento ricevute ed emesse;
- l'aggravio del regime sanzionatorio a carico del soggetto cedente / prestatore.

A T T E N Z I O N E

Seppure non più obbligato per espressa previsione di legge, lo Studio consiglia l'esportatore abituale di continuare ad inviare tramite Pec al fornitore il modello trasmesso all'Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta di presentazione.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

OBBLIGHI DELL'ESPORTATORE ABITUALE

Gli esportatori abituali (ovvero i soggetti che, nel corso dell'anno solare precedente, hanno effettuato esportazioni e/o cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari totale) che intendono acquistare o importare **senza applicazione dell'Iva**, sono tenuti ad emettere la **dichiarazione di intento**.

L'esportatore abituale, una volta emessa la dichiarazione di intento, rimane obbligato all'osservanza dei seguenti adempimenti:

- 1) trasmissione telematica della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, cui seguirà il successivo rilascio della ricevuta telematica contenente il **protocollo di ricezione**;
- 2) **verifica dell'importo** complessivamente fatturatogli senza IVA, **che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione di intento**.

Se l'esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, intende acquistare senza IVA per un importo superiore a quello riportato nella dichiarazione, **deve necessariamente produrre una nuova dichiarazione, indicando unicamente l'ulteriore ammontare rispetto a quello precedentemente riportato**.

NOVITA'

L'esportatore abituale **non è più tenuto** a:

- consegnare o spedire, prima dell'effettuazione dell'operazione, la dichiarazione al fornitore / prestatore, ovvero alla Dogana, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate (così come era previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 746/83);
- numerare, annotare e registrare, entro i successivi 15 giorni, gli estremi delle dichiarazioni di intento emesse.

OBBLIGHI DEL FORNITORE DELL'ESPORTATORE ABITUALE

Il fornitore dell'esportatore abituale è tenuto a:

- 1) **riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione** all'Agenzia delle Entrate da parte del cliente esportatore abituale, tramite verifica online al seguente indirizzo
<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>
oppure consultando le informazioni contenute all'interno del proprio *Cassetto Fiscale nell'area "Comunicazioni"*;
- 2) indicare nella fattura di vendita emessa gli **estremi del protocollo di ricezione** delle dichiarazioni d'intento ricevute e riportare anche il titolo di inapplicabilità dell'imposta (*Non imponibile art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72*)

Fac-simile indicazione su fattura emessa :

Non imponibile Iva ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera c), DPR 633/72 e successive modificazioni, come da Vs. dichiarazione protocollo n. _____

NOVITA'

Il fornitore dell'esportatore abituale **non è più tenuto** a:

- numerare, conservare e annotare entro 15 giorni gli estremi delle dichiarazioni di intento ricevute in apposito registro;
- riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale (quadro VI).

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

Per applicare la non imponibilità IVA alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi, è necessario che la dichiarazione d'intento riporti una **data anteriore** rispetto a quella di **effettuazione dell'operazione**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/72, la cessione di **beni** si considera perfezionata con la loro **consegna / spedizione**, mentre la **prestazione** di servizi si considera effettuata nel momento del **pagamento del corrispettivo**.

IMPORTANTE :

In caso di compilazione del campo 2 del modello, il fornitore, soggetto destinatario della dichiarazione di intento, ha l'onere di verificare che l'importo complessivamente fatturato senza IVA non ecceda mai quanto indicato nella dichiarazione stessa.

Si consiglia, pertanto, di contattare la casa fornitrice del software di contabilità affinché venga previsto un automatismo di controllo del plafond, antecedente l'emissione della fattura, in modo da non superare l'importo indicato nella dichiarazione di intento del cliente.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

SANZIONI

L'art. 12-septies del D.L. 34/2019 ha apportato modifiche anche nel regime sanzionatorio delle violazioni in materia di dichiarazioni di intento (art. 7 del D. Lgs. 471/1997), reintroducendo la **sanzione amministrativa proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta** per ogni fattispecie di violazione.

VIOLAZIONE	SANZIONE	RIFERIMENTO
Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili art. 8 c. 1 lett. c) in mancanza di dichiarazione di intento	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Art. 7 comma 3
Cessionario/committente che emette dichiarazione di intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge (il fornitore non risponde mai di questa violazione)	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Art. 7 comma 4
Acquisto/importazione senza applicazione dell'Iva in misura superiore al plafond disponibile	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta (sanzione ridotta della metà in caso di versamento entro 30 gg dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura)	Art. 7 comma 4
Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili art. 8 c. 1 lett. c) prima di aver riscontrato l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento	In misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Art. 7 comma 4 bis

Ravvedimento operoso:

Se l'esportatore riscontra di aver superato il plafond disponibile, può regolarizzare la violazione mediante l'istituto del ravvedimento operoso, versando una sanzione ridotta, oltre l'imposta e gli interessi.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Distinti saluti

Verona, 28/10/2019

Avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA